

Massime per Atto Ricercato: Parere sulla Normativa n. 25 del 16/07/2009 - rif. AG-25/09

Parere sulla Normativa n. 25 del 16/07/2009 - rif. AG-25/09 d.lgs 163/06 Articoli 133, 7 - Codici 133.2, 7.1

Nel periodo di vigenza della legge 24 dicembre 1993, n. 537 l'ISTAT non ha provveduto alla rilevazione ed elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle pubbliche amministrazioni e la giurisprudenza, per supplire a tale carenza, nei contenziosi insorti tra stazioni appaltanti ed imprese per il mancato riconoscimento dell'importo contrattuale, ha indicato quale parametro di riferimento l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) determinato dall'ISTAT. Considerato che, a causa della difficoltà dell'instaurarsi del complesso di relazioni istituzionali previsti dall'art. 7, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006, la pubblicazione dei costi standardizzati di cui all'art. 115 non ha ancora avuto luogo, nelle more, l'Autorità, vista l'analogia tra l'art.6, comma 4, l. 573/93 e l'art. 155 d. lgs. n. 163/2006, ha ritenuto che la revisione di cui all'art. 115 possa ragionevolmente continuare ad essere effettuata, previa istruttoria da parte del dirigente responsabile, sulla base dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT.